

IL DIRITTO DI ROGITO DEI SEGRETARI

Di Arturo Bianco

I segretari che prestano la propria attività nei comuni senza dirigenti non possono percepire i compensi per i diritti di rogito se sono inquadrati nelle fasce A e B: l'unica deroga è dettata per i segretari di fascia C, cioè quelli che non sono inquadrati come dirigenti. Questa rigida, e per molti aspetti discutibile, conclusione della sezione autonomie della Corte dei Conti è superata dai principi dettati dalla Corte Costituzionale, per la quale la norma esclude dalla percezione del compenso i segretari dei comuni privi di dirigenti. Una recente indicazione della sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche ha chiarito che i vicesegretari non dirigenti, a prescindere dalla fascia di inquadramento del segretario che sostituiscono, hanno diritto a ricevere questi compensi. Un punto comune alle indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti e della sentenza della Corte Costituzionale è la considerazione che questi compensi, nel tetto massimo di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento spettano per il 100% delle somme introitate a questo titolo dal comune.

Si deve aggiungere che sono attese tra breve le prime sentenze della magistratura del lavoro sui contenziosi instaurati da segretari non dirigenti. Indicazioni che ricordiamo dovranno essere lette alla luce del divieto fissato dal legislatore di estensione del giudicato delle sentenze sui rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, anche se le stesse sono diventate definitive. Sentenze che comunque ci daranno un quadro di riferimento più completo.

LE INDICAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 7 aprile ha stabilito la legittimità della legge della regione Trentino Alto Adige n. 11/2014 con cui è stato disposto che i segretari comunali possono ricevere il 75% dei diritti di segreteria incassati dai comuni nel tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento. Tale disposizione è radicalmente diversa dalle norme nazionali, per le quali questi compensi spettano solamente ai segretari dei comuni privi di dirigenti. La sentenza è importante, sul terreno nazionale, per la lettura che viene data del dettato normativo nazionale.

La sentenza ci dice in primo luogo che "lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti compete alla Provincia". Ed ancora, l'applicazione della norma nazionale "nell'ordinamento regionale comporterebbe in ogni caso per le finanze comunali un onere maggiore di quello ad esse derivante dall'applicazione della norma regionale impugnata. Quest'ultima, dunque, non può considerarsi in contrasto con la disposizione statale, ma ne costituisce un appropriato adeguamento all'ordinamento regionale". Viene aggiunto che "la norma regionale si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza interferire minimamente con la loro disciplina positiva. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna invasione della materia" da parte della legislazione regionale, che per questi aspetti non può essere di conseguenza considerata come costituzionalmente illegittima.

Oltre a queste indicazioni specifiche ci viene detto che "la disposizione impugnata non determina neppure alcuna incentivazione della redazione nella forma dell'atto pubblico e dunque non comporta la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, con conseguente non fondatezza della censura relativa alla violazione dell'art. 3 Costituzione". E soprattutto leggiamo che "la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito". Dal che ne

viene tratta la conclusione ulteriore che la disposizione del Trentino Alto Adige costa meno alle amministrazioni comunali.

LA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015 ha fissato il seguente principio di diritto: “ Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.

LA CORTE DEI CONTI DELLE MARCHE

Il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche n. 90 del 21 aprile ha chiarito che ai vice segretari non dirigenti continuano a spettare i diritti di rogito per le attività da essi svolte in sostituzione dei segretari.

Ci viene detto che “le modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 non hanno riguardato gli emolumenti percepiti dai vice segretari comunali”. Per questi soggetti il diritto alla percezione dei diritti di rogito non deriva da fonti di legge, ma dalle scelte contrattuali. Per i vice segretari non dirigenti la disciplina è contenuta nell’articolo 11 del CCNL 9.5.2006; mentre per quelli che sono inquadrati come dirigenti dalla disciplina è contenuta nell’articolo 25 del CCNL 22.2.2006. Invece il dettato normativo “ha inciso – con un intervento parzialmente abrogativo e modificativo – sul solo regime dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali tralasciando del tutto i compensi dovuti al personale del comparto che ricopre l’incarico di vice segretario. i diritti di rogito dovuti a questi ultimi (nda ai vicesegretari non dirigenti) continuano ad essere dovuti in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt’ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario”. Inoltre, viene evidenziato che “non può ipotizzarsi alcun effetto abrogativo implicito a danno del personale del comparto da parte di una norma (nda quella che modifica la disciplina dei diritti di rogito dei segretari) che si rivolge espressamente ad una specifica categoria di lavoratori (segretari comunali e provinciali) prevedendo, peraltro, anche una disciplina derogatoria per alcune fattispecie particolari”, cioè per i segretari non dirigenti. Di conseguenza, “la logica della deroga operata dal Legislatore è quella di realizzare un temperamento degli interessi avendo ritenuto l’interesse dell’ente ad appropriarsi delle risorse precedentemente devolute al segretario comunale recessivo rispetto alla tutela della condizione economica dei segretari appartenenti alla fascia retributiva più bassa”. Viene infine aggiunto che queste considerazioni sono rafforzate dalla considerazione “che il personale del comparto gode di un trattamento economico a sua volta inferiore a quello del segretario di fascia C”.

LE CONCLUSIONI

La sentenza della Corte Costituzionale interpreta il dettato normativo in modo significativamente diverso dalla sezione autonomie della Corte dei Conti: la magistratura contabile considera che la disposizione detta una differenza tra i segretari dirigenti e quelli non dirigenti; la Consulta prevede la distinzione tra i segretari che svolgono la loro attività in comuni con dirigenti e quelli, la stragrande maggioranza, che svolgono invece la loro attività in comuni senza dirigenti. E’ quindi da ritenersi necessaria una rivisitazione della

interpretazione della magistratura contabile alla luce della differente lettura della Consulta, lettura che sembra peraltro più aderente alla volontà del legislatore.

Nell'attesa di tale rivisitazione e nell'attesa delle indicazioni che darà la magistratura del lavoro, si suggerisce che le amministrazioni calcolino i compensi spettanti ai segretari a questo titolo e li accantonino in attesa di elementi interpretativi univoci. Tanto più nel caso in cui i segretari, esercitando una azione finalizzata alla tutela dei loro "diritti", chiedano alle amministrazioni la liquidazione degli stessi, ponendo così un punto fermo in termini di non acquiescenza alla non erogazione di tali compensi.